



Provincia di Ravenna

Settore Lavori Pubblici
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO

APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'AGRICOLTURA "PERSOLINO-STROCCHI" DI FAENZA (RA), DEGLI STUDENTI DEL LICEO SCIENTIFICO "RICCI CURBASTRO" DI LUGO (RA) E DEGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA "TONINO GUERRA" DI CERVIA (RA) ALLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022.

Presidente Sig. Michele De Pascale		Consigliere con delega all'Edilizia Scolastica Sig.ra Maria Luisa Martinez			
Dirigente Responsabile del Settore: Ing. Paolo Nobile		Responsabile del Servizio: Arch. Giovanna Garzanti			
Firme:					
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:		Arch. Giovanna Garzanti	Firmato digitalmente		
PROGETTISTI		Arch. Giovanna Garzanti	Firmato digitalmente		
COLLABORATORI		Ing. Tiziana Napoli			
0	EMISSIONE	GG	GG	GG	09/09/2021
Rev.	Descrizione	Redatto:	Controllato:	Approvato:	Data:

TITOLO ELABORATO:

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Elaborato num: B	Revisione: 0	Data: Settembre 2021	Nome file: Allegato B_ Capitolato Speciale di Appalto.pdf
----------------------------	------------------------	-------------------------	--

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di trasporto alle strutture sportive comunali degli studenti dell'Istituto Professionale per l'Agricoltura "Persolino-Strocchi" sede Persolino di Faenza (RA), degli studenti del Liceo Scientifico "Ricci Curbastro" di Lugo (RA) e degli studenti dell'Istituto Professionale Statale Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera "Tonino Guerra" di Cervia (RA) ed ogni altro rapporto tecnico-gestionale, amministrativo e finanziario intercorrente tra l'affidante del servizio (Provincia di Ravenna, con sede in Ravenna, p.zza Caduti per la Libertà 2) e la Ditta affidataria del medesimo. Il servizio oggetto del contratto è riferito all'anno scolastico 2021/2022.

Art. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO E DURATA

L'importo per l'intera durata del contratto è stimato in € 30.688,00 (trentamilaseicentoottantotto/00) ed € 8.580,00 (Ottomilacinquecentoottanta/00) per costi per la sicurezza e di sanificazione; questo ultimo importo non è soggetto a ribasso in sede di offerta. Agli importi va aggiunta l'IVA al 10%. Riepilogando, la spesa complessiva per il servizio risulta essere così distinta:

A) IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE DI APPALTO

A1) Servizio di trasporto degli studenti dell'Istituto Professionale per l'Agricoltura "Persolino-Strocchi" sede Persolino di Faenza (Ra)	€	13.888,00
A2) Servizio di trasporto degli studenti del Liceo Scientifico "Ricci Curbastro" di Lugo (Ra)	€	4.480,00
A3) Servizio di trasporto dell'Istituto Professionale Statale Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera "Tonino Guerra" di Cervia (Ra)	€	12.320,00
A4) Costi per la sicurezza e sanificazione	€	<u>8.580,00</u>
Sommano A)	€	39.268,00

La cifra di € 30.688,00 sopra riportata (quindi esclusi i costi per la sicurezza e di sanificazione) è tuttavia da intendersi come presuntiva in quanto il costo effettivo del servizio risulterà determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti dalla ditta affidataria riferiti al numero delle corse giornaliere effettivamente svolte.

Il servizio avrà durata per il periodo compreso nell' anno scolastico 2021-2022, indicativamente da ottobre 2021 ai primi di giugno 2022.

Art. 3 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente capitolato consiste nel trasferimento:

- degli studenti dell'Istituto Professionale per l'Agricoltura "Persolino Strocchi" situato in Persolino di Faenza, via Firenze n. 194 alla palestra del centro sportivo "Graziola" p.le Tambini Faenza;
- degli studenti del Liceo scientifico "Ricci Curbastro" di Lugo viale degli Orsini n.6 alla palestra del centro sportivo comunale "Pala Banca di Romagna" via Sabin n.50 Lugo;
- degli studenti dell'Istituto Professionale Statale Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera "Tonino Guerra" situato in Cervia, p.le Artusi n. 7 alle strutture sportive comunali poste a Milano Marittima in via Jelenia Gora.

nonché, se necessario, in altre strutture sportive situate rispettivamente nel Comune di Faenza, di Lugo e di Cervia che si renderanno disponibili nel corso dell'anno scolastico.

I trasferimenti suddetti avverranno principalmente nell'arco della mattinata (circa dalle ore 8.00 alle ore 14.00), saltuariamente potranno essere effettuati dei trasferimenti anche nel pomeriggio. Tali viaggi verranno svolti sulla base del calendario predisposto dagli Istituti sopracitati che potranno comprendere più trasferimenti nell'arco della stessa mattinata e che potranno altresì subire variazioni nell'arco del periodo di validità del servizio.

La Ditta affidataria dovrà adeguarsi alle suddette variazioni, e non potrà per esse pretendere alcun maggior compenso od indennizzo, a condizione che le stesse le vengano comunicate almeno con un'ora di anticipo, anche con semplice comunicazione telefonica.

Art. 4 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO

L'affidamento del servizio di trasporto scolastico in oggetto avviene ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazione nella Legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120, così come modificato dal D. L 77/2021, al prezzo minore sulla base di prezzi unitari offerti dalle ditte.

ART. 5 - GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del Decreto Legge n.76 del 16 luglio 2020 convertito dalla Legge n.120 del 11 settembre 2020, non viene richiesta alcuna garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria".

ART. 6 - GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la Ditta affidataria sarà tenuta a prestare una garanzia fideiussoria a titolo di "garanzia definitiva", quale garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

La garanzia fideiussoria, pari al 10% dell'importo contrattuale, deve essere prestata nelle forme previste all'articolo 93, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e va presentata in originale alla committente prima della formale sottoscrizione del contratto.

La garanzia definitiva non viene richiesta nel caso si applichi l'At.103 c.11 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

Art. 7 - PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi dovuti alla Ditta affidataria avverrà sulla base di fatture mensili alle quali saranno allegati i rapporti dei servizi svolti in cui risulteranno il giorno e l'orario del servizio, debitamente firmati dall'autista e contestualmente firmati e timbrati da un insegnante di educazione fisica o da un altro incaricato designato dall'Istituto scolastico. Non saranno liquidati i trasferimenti privi di rapporto sulle corse effettuate o incompleti, in particolar modo se privi della firma e del timbro degli Istituti scolastici.

In caso di controversie questo Ente provvederà a liquidare solo il numero di corse dichiarate dagli Istituti scolastici.

Tali rapporti saranno numerati e riportati in un elenco in cui risulterà l'individuazione analitica delle corse effettuate, il prezzo unitario e l'importo totale. Le fatture suddette, previa liquidazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, o suo delegato, saranno pagate entro 30 gg. dal loro ricevimento.

In caso di pagamento ritardato rispetto al termine sopra stabilito, la Ditta affidataria avrà diritto - ove lo richieda - alla corresponsione degli interessi nella misura prevista dalla legge.

Art. 8 - AUTOMEZZI IN FUNZIONE

Gli automezzi utilizzati per i servizi dovranno essere sempre adeguati, per capienza, al numero degli studenti da trasportare per un massimo di due classi a corsa e dovranno essere altresì sempre tenuti in perfetto stato di manutenzione e funzionamento, puliti, igienizzati, disinfettati e sanificati nel rispetto delle norme in vigore al momento dell'effettuazione del servizio nel rispetto dell'emergenza covid-19 (attualmente "almeno una volta al giorno" art. 1 D.P.C.M. 7 settembre 2020 – allegato B " Allegato 16 - Nuove Linee Guida per l'organizzazione e la gestione dei servizi di trasporto scolastico dedicato"), e in ordine in ogni loro parte, rispettare tutte le normative in vigore relativamente al trasporto di studenti e professori, nonché condotti da personale abilitato e qualificato.

Il servizio dovrà essere effettuato con mezzi rispondenti ad ogni vigente disposizione legislativa e regolamentare concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche.

La ditta appaltatrice dovrà possedere i requisiti previsti da ogni vigente disposizione legislativa e regolamentare prevista per l'esecuzione del servizio con particolare riferimento a:

- idoneità professionale di cui al D.Lgs. n. 395/2000 e s.m.i.;
- iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale (REN) che autorizza all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009.

Gli automezzi si dovranno trovare nei luoghi indicati, pronti all'uso, almeno cinque minuti prima dell'orario fissato per il trasferimento.

La Ditta affidataria dovrà garantire, in caso di necessità, che i mezzi di cui al punto precedente, siano idonei al trasporto di alunni disabili su carrozzina e metterà a disposizione tali mezzi nelle giornate in cui effettuerà il servizio alle medesime condizioni di gara ed affidamento del servizio stesso. La scuola avrà cura di fare accompagnare l'alunno disabile da un tutor, per tutta la durata dei trasferimenti, che avrà il compito di procedere alla messa in sicurezza della carrozzina prima della partenza del mezzo stesso.

Art. 9 - PERSONALE ADIBITO AL TRASPORTO

Le prestazioni di cui al presente capitolato dovranno essere svolte dall'Affidatario mediante proprio personale in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali stabiliti dalle norme nazionali e regionali vigenti per lo svolgimento delle rispettive funzioni.

In particolare i conducenti dei mezzi dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- avere un'età non inferiore ai 18 anni;
- aver assolto agli obblighi scolastici;
- essere in possesso della patente D;
- essere in possesso delle abilitazioni e qualificazioni professionali previste da ogni vigente disposizione legislativa e regolamentare necessarie per lo svolgimento del servizio nonché a quanto disposto dall'art. 2 del D.Lgs n. 39/2014 (Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia a minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI).

Ogni responsabilità derivante dalla non osservanza dei requisiti di cui sopra sarà a carico della Ditta affidataria.

La Ditta affidataria deve fornire all'Amministrazione Provinciale l'elenco nominativo del personale che intende impiegare per il servizio e tutte le eventuali successive sostituzioni, e deve altresì indicare il nominativo di un proprio operatore che funga da referente e coordinatore tecnico.

Art. 10 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Il trasporto oggetto dell'appalto (scuola-palestra andata e ritorno) verrà trattato dal punto di vista della sicurezza come un trasporto scolastico dedicato così come normato dal D.P.C.M. 7 settembre 2020 – allegato B “ Allegato 16 - Nuove Linee Guida per l'organizzazione e la gestione dei servizi di trasporto scolastico dedicato” in quanto si è ritenuto, sentiti anche i referenti scolastici (RSPP dei tre istituti) , che tale tipologia di trasporto sia la più simile al caso in oggetto. Al momento dell'espletamento della procedura in oggetto il riferimento al D.P.C.M. 7 settembre 2020 risulta confermato dal successivo Decreto Legge n.125 del 7 ottobre 2020.

È fatto obbligo alla Ditta affidataria, al fine di garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia, con particolare riferimento al sopra citato allegato B – Allegato 16 del D.P.C.M. 7 settembre 2020, che all'art. 2 recita:

“Fermo restando l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e le misure di prevenzione connesse alla sanificazione dei mezzi, alla costante areazione del mezzo e alla salita e discesa dai mezzi di trasporto scolastico, nonché la preventiva misurazione della temperatura e le dichiarazioni dei genitori o del tutore in materia di prevenzione sanitaria del contagio covid19, di cui alle prescrizioni previste dal punto precedente: e' consentita la capienza massima del mezzo di trasporto scolastico dedicato nel caso in cui la permanenza degli alunni nel mezzo nella predetta modalità di riempimento non sia superiore ai 15 minuti. In questo caso dovrà essere quotidianamente programmato l'itinerario del percorso casa-scuola- casa, in relazione agli alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico dedicato, avendo cura che lo stesso itinerario consenta la massima capacità di riempimento del mezzo per un tempo massimo di 15 minuti.”

La Ditta affidataria dovrà attuare gli adempimenti normativi e legislativi previsti a carico del Datore di Lavoro e Titolare di Attività. In particolare dovrà elaborare un proprio documento di valutazione dei rischi ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni; il documento deve contenere il

nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e del Medico Competente.

Tale documento deve inoltre contenere i nominativi degli addetti alla gestione dell'emergenza e di primo soccorso fornendo alla stazione appaltante la documentazione attestante l'avvenuta formazione.

Sulla base del documento di valutazione dei rischi di cui sopra, la ditta Affidataria dovrà dotare il personale dei necessari dispositivi di protezione individuale, formare ed informare tutto il personale sui rischi specifici dell'attività secondo quanto disposto dal D.Lg.vo n. 81/2008 e successive modificazioni.

Il documento unico per la valutazione rischi da interferenze (DUVRI) è documento di tipo "dinamico" elaborato dal Committente in forma generica o preliminare nella fase di gara per diventare poi specifico prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto.

La partecipazione alla gara attesta l'avvenuta presa visione ed accettazione di quanto contenuto in detto documento.

Ad affidamento avvenuto, la ditta prescelta presenterà il proprio DVR (documento di valutazione dei rischi) e le eventuali modifiche migliorative al DUVRI preliminare.

Il DVR e le eventuali osservazioni andranno ad integrare il DUVRI, il quale assumerà così la versione definitiva e sarà allegato ai documenti contrattuali. Le eventuali modifiche non comportano variazioni dell'importo contrattuale.

Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008, art. 26, comma 8, il personale occupato dall'impresa appaltatrice dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento.

Nei contratti di appalto, devono essere specificamente indicati a pena di nullità, per la validità del contratto, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto.

Ai sensi del D.Lgs n. 81/08 la Ditta affidataria dovrà dichiarare di avere ottemperato a tutte le disposizioni di legge relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro ed alle obbligatorie verifiche periodiche di idoneità sanitaria del personale stesso comunicando ogni intervenuta modifica .

Art. 11- RESPONSABILITA' DANNI

La Ditta affidataria si assume ogni più ampia responsabilità civile e penale per danni a persone e/o cose cagionati a terzi – compresi gli utenti del servizio - nello svolgimento di tutte le attività oggetto del servizio o in conseguenza dello stesso, mantenendo sollevata e indenne in ogni caso la Provincia di Ravenna da ogni pretesa risarcitoria da chiunque avanzata.

La Ditta affidataria è unica responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di trasporto delle persone. Tutte le spese relative alle assicurazioni di ogni specie sono a carico della Ditta affidataria.

Per le responsabilità della Ditta affidataria si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto durante le soste e le fermate.

Per ogni veicolo adibito al servizio oggetto del contratto, la Ditta affidataria dovrà essere in possesso di **polizza assicurativa RCA** con i massimali non inferiori a:

€ 30.000.000,00 per danni a persona e

€ 2.000.000,00 per danni a cose

e recante l'estensione complementare dell'assicurazione alla responsabilità civile dei trasportati, nonché la rinuncia alla rivalsa nei confronti della Provincia di Ravenna.

I massimali previsti nella polizza non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dall' Affidatario sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti della Provincia di Ravenna.

La polizza dovrà comprendere in aggiunta a quella obbligatoria, anche la copertura per infortunio e per danni ai passeggeri trasportati, in fase di salita e/o discesa sul/dal veicolo e/o sosta a portiere aperte, nonché per i danni involontariamente cagionati ai trasportati e/o ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico dei passeggeri da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo.

L'assicurazione RCA dovrà coprire anche:

- la responsabilità civile per danni causati a persone o cose dalla circolazione dei veicoli in aree private, in considerazione del fatto che la parte del servizio afferente al prelievo degli utenti presso le sedi scolastiche e alla consegna dei medesimi presso le palestre, può comportare l'accesso dei veicoli della Ditta in aree private non aperte al pubblico;
- la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo alle cose trasportate sui veicoli di proprietà di terzi, ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: indumenti, oggetti di comune uso personale, incluse sedie a rotelle e/o mezzi di deambulazione o similari, borse e bagagli in genere che, per la loro naturale destinazione siano portati con sé dai terzi trasportati sui veicoli della Ditta, esclusi denaro, preziosi;
- la responsabilità per i danni cagionati dal conducente a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell'utilizzo del veicolo;
- la responsabilità per eventuali danni causati dai veicoli dell'affidatario alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze;
- la responsabilità per i danni ai trasportati e/o a terzi dovuti a difetto di manutenzione dei veicoli, ovvero derivanti da incendio del veicolo, scariche elettriche (causate da corto circuito e/o sbalzi di tensione e/o dispersione di corrente), scoppio di pneumatico, guasti meccanici, perdite di olio, fuoriuscita di sostanze liquide e/o gassose, e/o perdita/caduta di materiali trasportati;
- la responsabilità per i danni eventualmente cagionati ai trasportati e/o a terzi nel corso delle operazioni di soccorso stradale ai fini del recupero/traino di un veicolo della Ditta in avaria o danneggiato;
- la responsabilità per danni eventualmente derivati ai trasportati e/o ai terzi in caso di circolazione al di fuori dei percorsi prestabiliti.

La ditta affidataria dovrà produrre altresì :

- **polizza RCT** corredata della garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti della Provincia a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all'espletamento del servizio unitamente ai danni arrecati per fatto dell'affidatario o dei suoi dipendenti, anche se per colpa grave o dolo, in conseguenza di eventi od operazioni connesse allo svolgimento del servizio, con un massimale unico non inferiore a 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per danni a persone e cose; la copertura dovrà prevedere anche il risarcimento di eventuali danni causati dalla circolazione dei veicoli all'interno di aree private, qualora non coperti dalla polizza RCA.
- **polizza RCO**, corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti della Provincia, con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro e € 3.000.000,00 (tremilioni/00) per persona.

La polizza assicurativa dovrà prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione a:

- committenza di servizi in genere;
- danni a cose in consegna e/o in custodia e/o trasportate (ad es. indumenti, oggetti di comune uso personale, borse, zaini e cartelle che siano portati con sé dai terzi trasportati sui veicoli della Ditta),
- danni a cose/beni di terzi per effetto di incendio, anche se provocati da incendio di cose dell'affidatario ;
- danni subiti e cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con l'affidatario, che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
- estensione al cosiddetto "danno biologico", estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL e "clausola di buona fede INAIL".

L'operatività o meno delle coperture assicurative predette, e/o l'eventuale approvazione espressa dall'Ente sull'assicuratore prescelto dall'affidatario, non esonerano il medesimo dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Prima dell'avvio del servizio e con almeno 5 giorni d'anticipo rispetto ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo all'affidatario di produrre all'ufficio servizio edilizia scolastica e patrimonio dell'ente idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria

Compagnia) attestante la piena validità della/e copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza del presente appalto, compresi eventuali rinnovi e/o proroghe.

La Ditta affidataria si intende espressamente obbligata a tenere sollevato e indenne la Provincia di Ravenna da qualsiasi danno, diretto o indiretto, causato per fatto doloso o colposo ai suoi dipendenti o alla sua attrezzatura, derivante da comportamenti di terzi, compresi gli utenti dei servizi.

L'Amministrazione provinciale si terrà sollevata da ogni responsabilità in ordine all'eventuale inosservanza delle norme di viabilità o di trasporto persone.

La Ditta affidataria assume ogni responsabilità in merito alla custodia degli utenti senza soluzione di continuità dal momento della presa in carico (salita sul mezzo) al momento della discesa dal mezzo alla destinazione finale (scuola o fermata) sollevando completamente la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 12 - VERIFICHE E CONTROLLI

L'Amministrazione provinciale si riserva la possibilità di effettuare verifiche e controlli sul corretto adempimento agli obblighi contrattuali posti a carico della ditta Affidataria in virtù di quanto concordato con la presente stipulazione. A tale riguardo la Provincia di Ravenna, attraverso proprio personale dipendente, potrà in qualsiasi momento e senza preavviso effettuare verifiche sugli automezzi ed il personale impiegato per il servizio.

ART. 13 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietato alla ditta affidataria cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio assunto sotto comminatoria della immediata risoluzione del contratto, del risarcimento del danno e delle eventuali spese causate alla Provincia.

ART. 14 - PENALITA'

In caso di ritardi, disservizi od omissioni di servizio la Provincia di Ravenna applicherà le seguenti penali:

- ritardo tra 0 e 10 minuti: il prezzo della corsa verrà pagato al 50%;
- ritardo superiore a 10 minuti: non verrà pagato il prezzo della corsa;
- omissione di servizio: applicazione di penale pari al prezzo della corsa.

I suddetti ritardi ed omissioni dovranno essere dimostrati e formalmente contestati; le penalità non verranno applicate qualora la Ditta affidataria dimostri che il disservizio è stato determinato da circostanze o cause di forza maggiore e non dipendenti in alcun modo dalla sua volontà e responsabilità.

ART. 15 RECESSO

In caso di gravi e ripetuti inadempimenti, anche riguardanti fattispecie diverse, la Provincia di Ravenna potrà risolvere il contratto.

La Provincia di Ravenna ha diritto di promuovere, nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione del rapporto contrattuale, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nei seguenti casi:

1. violazione alle leggi, norme, regolamenti a tutela dei lavoratori impiegati nei servizi;
2. ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni normative relative alla gestione del servizio;
3. accertata evasione fiscale o frode della ditta;
4. fallimento, o sottoposizione a procedura concorsuale della ditta;
5. cessione non autorizzata ad altri, sia diretta che indiretta, dei diritti e degli obblighi inerenti il presente appalto;
6. interruzione non motivata del servizio;
7. impiego di personale non in possesso dei requisiti previsti;
8. ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto, ai termini dell'art. 1453 del C.C.

In caso di risoluzione del contratto la Ditta affidataria dovrà risarcire i danni prodotti al contraente o a terzi.

In caso di risoluzione del rapporto contrattuale la Ditta affidataria mantiene l'esigibilità dei crediti nei confronti della Provincia di Ravenna per tutte le prestazioni regolarmente effettuate, su tale credito la Provincia potrà rivalersi per l'applicazione delle penalità previste dal presente Capitolato.

La risoluzione del contratto verrà disposta con atto formale e dovrà essere regolarmente notificata all' Affidatario secondo le vigenti disposizioni di legge. A carico della Ditta affidataria rimangono le eventuali maggiori spese per l'aggiudicazione dell'appalto ad altro contraente. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 15 bis MODIFICHE AL CONTRATTO

Visto il protrarsi dello stato di emergenza, dovuto al virus Sars-Covid-19, prolungato al 31 dicembre 2021 con Decreto Legge n.125 del 7 ottobre 2020, salvo ulteriori proroghe che dovessero intervenire successivamente, la Provincia di Ravenna si riserva di apportare modifiche all'oggetto e alle condizioni del contratto, previa condivisione e sottoscrizione da parte dell'Affidatario.

Tali modifiche potranno riguardare il numero delle corse richieste, le misure specifiche da attuarsi per il contenimento del diffondersi del virus Sars Covid-19 o ulteriori aspetti e condizioni, non prevedibili e legati all'emergenza sanitaria in corso, derivanti da aggiornamenti normativi che dovessero intervenire successivamente alla stipula della presente convenzione.

Resta inteso che nulla è dovuto da questa Amministrazione in caso di corse non effettuate a causa di una ipotetica sospensione dell'attività scolastica a causa dell'emergenza sanitaria.

ART. 16 CONTROVERSIE

Qualsiasi questione dovesse insorgere tra la Provincia di Ravenna e la ditta affidataria, in ordine all'esecuzione del contratto, verrà deferita all'autorità giudiziaria del foro di Ravenna, con esclusione del ricorso all'arbitrato.

ART. 17 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali, connesse e conseguenti, la presente stipulazione compresa la registrazione in caso d'uso, sono a carico dell'Affidatario.

Art. 18 - ELENCO DEI PREZZI

L'elenco dei prezzi in base al quale sarà pagato il servizio di trasporto sarà quello indicato nella "Lista dei viaggi previsti per l'esecuzione del servizio", allegato "F" sulla quale la Ditta affidataria dovrà indicare i prezzi unitari di offerta.